aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0082587
del 23/01/2023

WWF for a living planet

Italia Nostra ONLUS

Prot. 15 ep

Genova, lì 21/01/2023

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL MI.C. PER LA LIGURIA

COMUNE DI QUILIANO UFFICIO URBANISTICA

Oggetto:. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. regionale n. 920. Valorizzazione delle fonti alternative. Fattoria eolica in loc. Cima Montà in Comune di Quiliano e Savona (SV).

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia

Il Delegato Regionale Liguria
Marco Piombo

Italia Nostra
Presidente sezione di Savona
Roberto Cuneo

Verifica Assoggettamento V.I.A regionale n. 920. Impianto singolo per la produzione di energia elettrica da 4,2 MW loc. Cima Montà nei Comuni di Quiliano e Savona.

OSSERVAZIONI

Premesso che

Le nostre associazioni hanno espresso da tempo un atteggiamento di estremo favore sulle energie rinnovabili in quanto consentono di ridurre la produzione di fattori climalteranti. Poiché l'efficacia delle diverse tecnologie e le conseguenze sul territorio sono molto differenti da tecnologia a tecnologia, le associazioni ritengono che ogni progetto vada valutato singolarmente e non approvato in quanto appartenente alla categoria delle energie rinnovabili.

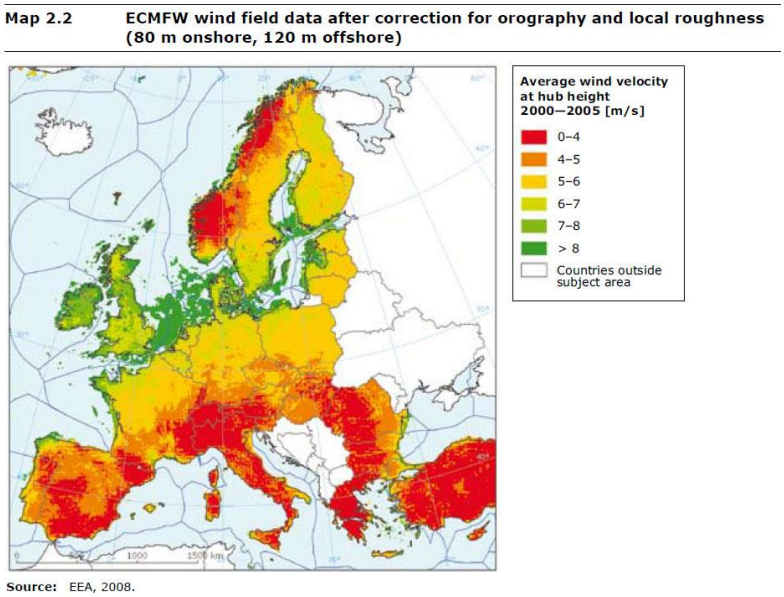
In questo caso gli aspetti negativi sono prevalenti e quindi ritengono che l'impianto non debba essere realizzato.

Gli aspetti negativi sono numerosi e li descriviamo specificamente.

A. L' energia eolica non è adatta a territori con poco vento come l'Italia: va data molta attenzione per i dati reali di produzione

In generale l'energia eolica in Italia non dà un buon risultato in quanto l'Italia dispone di circa metà del vento disponibile nel nord Europa (Fig. 1).

Fig. 1 Quadro generale della ventosità in Europa



Il vento in Italia è di scarsa qualità per l'energia eolica poiché molto variabile per intensità e direzione. Il risultato è che le pale eoliche in Italia producono metà dell'energia che le stesse pale producono nel Nord Europa. Poiché il costo maggiore è quello dell'ammortamento dell'investimento si ha che il costo di produzione del kWh è circa doppio di quello del Nord Europa e quindi strutturalmente non competitivo. Per l'energia fotovoltaica accade l'esatto contrario; lo stesso pannello in Italia produce il doppio di

quanto produrrebbe nel Nord Europa. Gli incentivi compensano e garantiscono all'investitore una buona redditività ma non condividiamo che un'iniziativa di produzione debba essere forzata nonostante sia incoerente con le risorse disponibili.

Nelle carte disponibili a corredo del progetto gli aspetti produttivi sono confusi e poco credibili per le ragioni che spieghiamo in questo documento. Riteniamo che se si propone un investimento dannoso per il territorio, ne deve valere la pena cioè si deve avere un significativo vantaggio collettivo. Questo non emerge dalle carte del progetto.

Per quanto sopra vanno esaminati con cura gli aspetti produttivi: sul territorio adiacente (Savona Quiliano Altare) sono presenti già 13 pale, furono approvate con una previsione di 2100-2200 ore/anno. Il consuntivo non è stato pubblicato ma è opinione diffusa che sia molto al di sotto del previsto (*producibilità specifica, da stimarsi per gli impianti industriali sulla base di un rilievo anemologico e anemometrico nel sito di interesse della durata di non meno di un anno, non inferiore alle 2100 ore equivalenti*.): ben al disotto di quello che era richiesto dalla Regione Liguria fino al 2018 (D.G.R. 1122/2012**); richiediamo alla Regione Liguria la seguente verifica** il controllo dei dati produttivi consuntivi (non solo relativi alla produzione contabilizzata ma anche a quella erogata).

Nel caso in esame addirittura **nella scheda (**siti potenziali allo sfruttamento dell'energia eolica - **aggiornamento degli obiettivi** del Piano Energetico Ambientale Regionale Ligure – **PEARL- D.C.R. n.03/2009) si legge".. *se Cima Montà, località discarica rsu, presumibilmente poco vento".***

In particolare osserviamo che nella Relazione Anemometrica si dice che il vento medio è di 4,98 m/sec e non si indicano le ore medie annue mentre nella Sintesi non tecnica è detto (pag. 9) un inspiegabile 7,50 m/sec ed a pag. 8 c'è un'affermazione di una produzione di 2000 ore assolutamente non suffragata da alcun riferimento nella relazione anemometrica. L'elemento fondamentale per il quale è fatto il progetto e cioè la produzione di energia è assolutamente indeterminata.

Non si può approvare un progetto per il quale la produzione è indicata senza alcuna credibile certificazione sulla ventosità.

B. È da evitare la saturazione e l'effetto barriera

Come detto abbiamo nelle vicinanze altre 13 pale cui si aggiungono altre site in Cairo, Stella e Pontinvrea per un totale di 37 pale, che costituiscono un coronamento dei crinali con effetto barriera rispetto al passaggio delle specie migratorie e una saturazione rispetto alla fruizione turistico sportiva: la collocazione della pala in esame interrompe anche quel minimo spazio tra le pale di Quiliano e quelle di Cairo e di Stella. Si ha al riguardo una documentazione involontaria nel documento dei proponenti: nella **Sintesi non tecnica** pag. 33 e segg. presentano le foto delle pale vicine con la curiosa osservazione "ma loro sono peggio di noi".

È incoerente con quanto scritto dalla Regione Liguria nel Piano Territoriale riguardo alle prospettive di sviluppo dell'Alta Via se poi si costringono gli escursionisti ad attraversare non una foresta di faggi ma un bosco di pale eoliche.

C. Il progetto non corrisponde ai criteri paesaggistici

Ciò si può affermare anche per le torri già approvate nella zona ma il fatto che non siano stati finora rispettati gli indirizzi e le leggi non vuol dire che non si debba cominciare a rispettarli.

a. **Contrasto con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";**

Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:

Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;

Aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

b. **Contrasto con gli artt. 3, 4.1, 4.4, 5,5.2,5.3, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.**

Il testo dice:
Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l'inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, ***dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico****.*

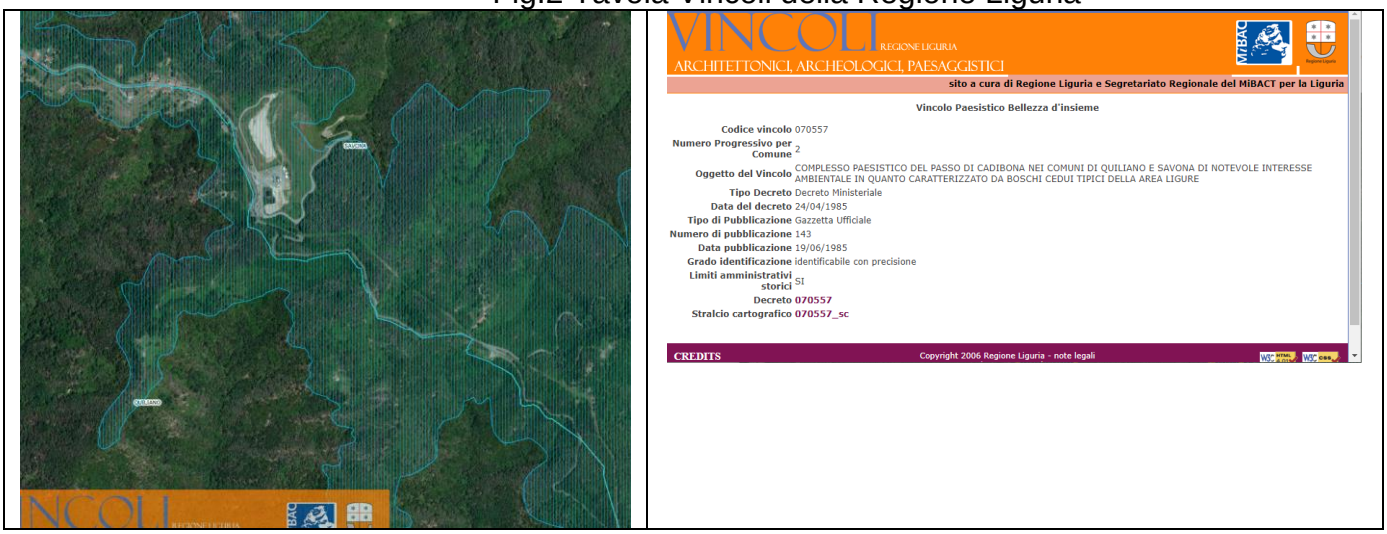
c. **Vicinanza a un Manufatto Emergente**
A distanza di circa 900 metri è presente un elemento di **ME del PTCP,** FORTE CINTO Fortificazione del secolo XIX ed *è prescritta una distanza in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima dalle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche e dai punti di vista panoramici da cui l'impianto è visibile*

d. **L'impianto è collocato in zona ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP**.

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.
L'area, inoltre, risulta vincolata dal Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 che ne ha dichiarato il notevole interesse pubblico.
*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

e. Mancato rispetto del vincolo Galassini
L'area di progetto relativa alla pala eolica ricade all'interno del *Complesso paesistico del Passo di Cadibona*, Fig. 2) definita zona vincolata dal Decreto del 24/04/1985, con la seguente motivazione: "*la zona è incernierata su percorsi di crinale di notevole bellezza paesistica...si apre ad ampie visuali sulle vallate interne e sull'arco di costa tra capo Vado e il porto savonese*".

Fig.2 Tavola Vincoli della Regione Liguria



In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04, nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99, Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo del 3 Aprile 2018, n° 34), è vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio

f. Piano urbanistico Comunale di Quiliano La zona di progetto, secondo il vigente PUC del Comune, **ricade <u>in un ambito CTNI Ambito di conservazione del territorio non insediabile,</u>** normato dal Titolo IV, Capo III della Norme di attuazione del PUC, artt. 74 e 75, La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone

sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le discipline normative di salvaguardia e tutela

Si riporta quanto sentenziato dal Consiglio di Stato (3652 del 2015) :

"Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione"

D. ELEMENTI DI BIODIVERSITA' E ROTTE MIGRATORIE

Per una corretta valutazione dell'opera proposta sarebbe necessario uno studio sull'influenza sull'avifauna da parte delle numerose pale già realizzate, sia dal punto di vista del passaggio migratorio, sia dal punto di vista della pericolosità per l'avifauna. È ora di realizzare questo studio e, nell'attesa, sospendere tutte le autorizzazioni.

La Rete Natura 2000 è una rete di tutela faunistica di matrice europea, costituita dai Zone Speciali di Conservazione – ZSC (istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*"), dalle Zone Speciali di Conservazione (ZPS) (istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "*Uccelli*") e dai relativi corridoi ecologici, ovvero quei territori indispensabili per mettere in relazione e raccordo le predette aree ZSC e ZPS che, altrimenti, se rimanessero irrelate e separate tra loro, verrebbero private di funzionalità ecologica.

Nel caso in questione il sito è interessato da **Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi e dalla presenza a breve distanza da un corridoio migratorio di avifauna protetta.**

La Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*).
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.
La proposta viola le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010

Nel progetto si afferma quanto segue: *Con riferimento alla "Carta delle aree non idonee alla localizzazione di impianti eolici di tipo industriale" allegata alla Delibera di Consiglio Regionale n° 3/2009 si può affermare che il sito individuato e ubicato al di fuori da tali superfici……*

In realtà l'area rientra in una zona di rotta migratoria**. La rotta si trova in prossimità all'oasi di protezione del Cadibona ricadenti nel valico montano del Colle di Cadibona**.

La presenza di tali rotte viene confermata nel piano faunistico:
"***indicazioni di vocazionalità faunistica: cinghiale, capriolo, uccelli migratori….l'area è posta a valle dell'omonimo valico e riveste un forte interesse conservativo per la tutela della rotta di migrazione segnalata dall'I.N.F.S***.".

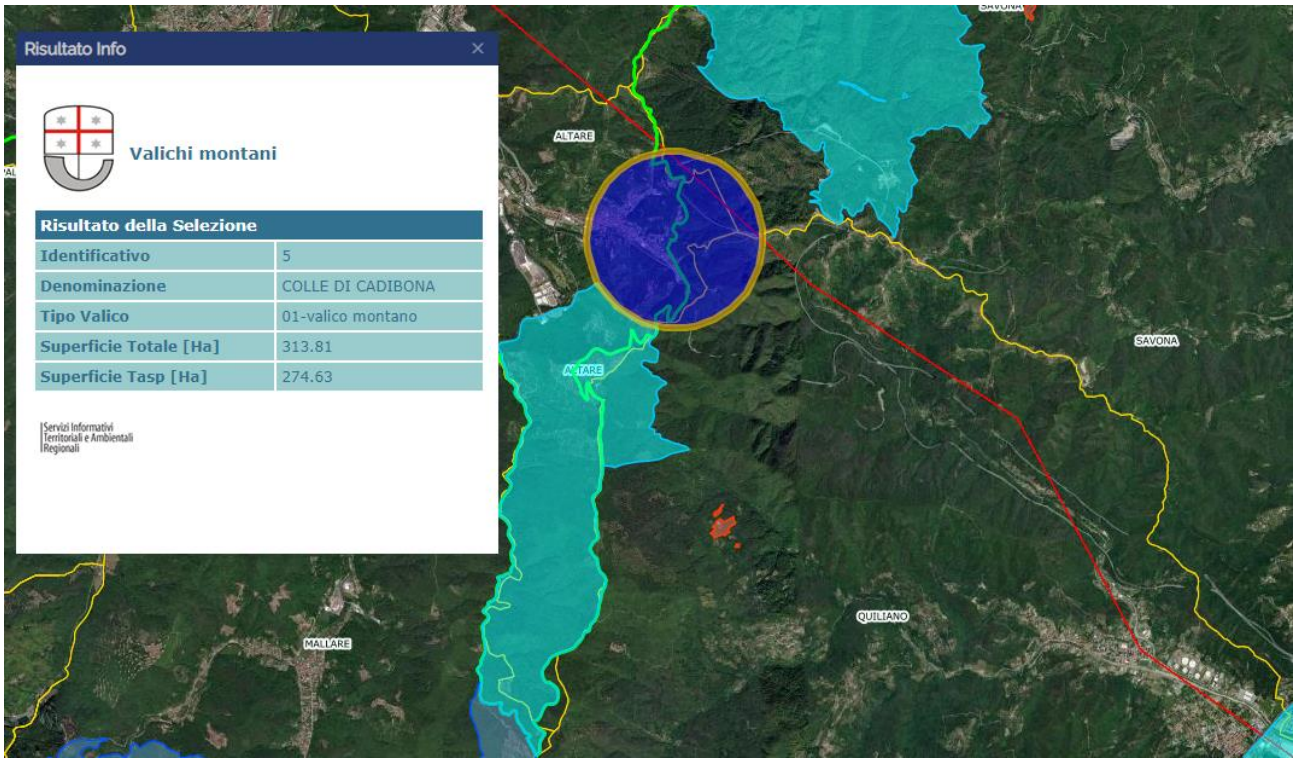
“i valichi montani in armonia con le risultanze di detto studio, sono localizzati solo sullo spartiacque tirrenico - padano (art. 47 L.R. 29/1994) e in ambito provinciale risultano:

- IL COLLE DI CADIBONA SULLA ROTTA MIGRATORIA VALLI BORMIDA-LETIMBRO-QUILIANO

“*per quanto concerne il valico del Colle di Cadibona il centro di tale area protetta quale valico montano, attualmente ricadente sulla perpendicolare della funivia a carrelli rispetto al crinale di spartiacque, può essere opportunamente spostato più a occidente* ***in località Sella di Altare****”….”****tale scelta è così motivabile****:*
b) la localizzazione tiene conto della distribuzione de flussi migratori. Infatti oltre alla presenza dell’area, che ricadrebbe nella nuova perimetrazione, di vecchie strutture fisse per la caccia e l’aucupio degli uccelli migratori…”

Quindi l’area ricade nei disposti di cui all’art. 2 della legge 157/92 e art. 47 della L.R. 29/1994. (Fig. 3)

Fig. 3 Valico del Colle di Cadibona



Mentre la norma regionale sul piano faunistico recita:
Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)
L'individuazione dei valichi montani, sottratti all'esercizio venatorio relativamente ai 1000 m circostanti, è strettamente connessa con le rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio ad hoc eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994.
I valichi montani in ambito provinciale sono:
−□il Colle di Cadibona, sulla rotta migratoria Valli Bormida – Letimbro/Quiliano
Per quanto concerne il valico del Colle di Cadibona, il centro di tale area viene confermato in località Sella di Altare, punto *convenzionalmente indicato come confine dei sistemi montuosi alpino e appenninico. Trattasi anche di uno dei punti a minor quota sulla lunga*

costiera di spartiacque tirrenico-padano relativamente alla zona del Colle di Cadibona che, quanto ai flussi di Uccelli migratori, può considerarsi "multifocale".

Alla luce di quanto la zona rientra a pieno titolo nelle rotte migratorie e quindi in area non idonea ad ospitare impianti eolici.
Inoltre nel progetto sono carenti e/o privi di studi specifici le indagini sull'avifauna e chirotterofauna e comunque in parte contrastanti tra quanto rilevato e le conclusioni fornite.

Si rammenta che la proposta progettuale contrasta con la ex delibera di consiglio regionale n. 3 del 03/02/2009, dove recita: ***"…mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale……La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti..";***
Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la realizzazione del parco eolico comporterebbe una incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili ed in particolare con le limitrofe aree protette facenti parte della Rete Natura 2000.

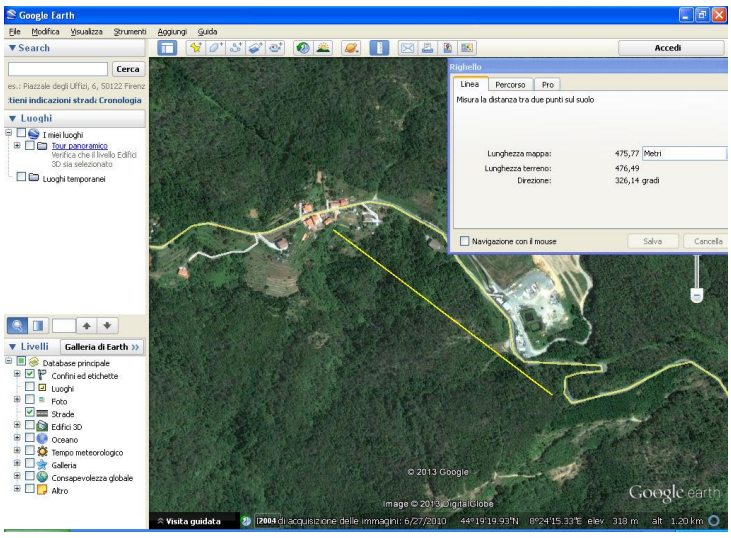
E. Manca l'analisi dei possibili incidenti

Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010 manca nel progetto come previsto dal punto 7.1. l'analisi dei possibili incidenti valutando la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentate in quanto presente viabilità pubblica (strada comunale passa adiacente alla pala).

F. Informativa alla popolazione interessata

Come si vede dalla Fig. 4 nei pressi del sito è presente un nucleo abitato. Per il rispetto della sempre citata partecipazione è necessario che nella documentazione sia disponibile la presa d'atto dei cittadini che vivono in quel nucleo abitato mettere la distanza

Fig. 4 Nucleo abitato nei pressi del sito



Per quanto sopra esposto le Associazioni WWF e Italia Nostra sono contrarie alla realizzazione del progetto e richiedono che la eventuale approvazione sia preceduta dai seguenti approfondimenti:

- Valutazione della produzione della pala in base allo studio anemometrico;
- Risultati produttivi delle pale eoliche circostanti con confronto col dato progettuale;
- Studio sulle conseguenze sulla fauna migratoria e stanziale delle pale circostanti;
- Valutazione della comunità residente nei pressi della pala;
- Analisi dei possibili incidenti.

Siamo a disposizione per discutere quanto sopra esposto